



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE

ARISTOFANE

Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma

☎ 06121125005 ✉ RMPC200004@istruzione.it

Cod. Scuola RMPC200004 – C.F. 80228210581

Distretto XII - 3° Municipio – Ambito Territoriale IX

RMPC200004@pec.istruzione.it - U.R.L. www.liceoaristofane.edu.it

Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni

bullismo e cyberbullismo

ex art. 4, c. 2-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, e s.m.i.

Indice

1. Introduzione
2. Definizione di bullismo
3 Definizione di cyberbullismo
4. I soggetti coinvolti
5. La disciplina vigente
6. La responsabilità degli attori coinvolti
7. Gli organi scolastici contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni
8. Le attività di prevenzione scolastica contro il bullismo e il cyberbullismo
9. Le sanzioni disciplinari scolastiche
10. Facsimile “Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo”
11. Disposizioni finali

1. Introduzione

La legge 17 maggio 2024, n. 70, entrata in vigore il 14 giugno 2024, introduce misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Essa modifica la legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre normative.

L'art. 1 della legge n.70 obbliga ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e ad istituire un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L' art. 2, modificando l'art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante "istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni", inasprisce le misure coercitive non penali che possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.

I restanti articoli della legge 70/2024 prevedono, tra le altre cose, una Delega al Governo per potenziare i servizi di assistenza alle vittime e la raccolta dei dati e informazioni, l'istituzione della Giornata del Rispetto il 20 gennaio di ogni anno e l'obbligo di adeguamento dei Regolamenti scolastici.

2. Definizione di bullismo

Con il termine "**bullismo**" si identificano una serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione posti in essere soprattutto in ambito giovanile.

Il termine "bullismo" indica e riassume in sé una vasta ed eterogenea serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio di violenze verbali e spesso anche fisiche.

L'art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, stabilisce che *"ai fini della presente legge, per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni"*.

Il termine è stato coniato nel 1993 dallo psicologo e docente svedese Dan Olweus, che ha anche fornito una definizione dello stesso: *"Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio ad un'altra"*.

Pertanto, intendendo evidenziare qui di seguito le caratteristiche essenziali del fenomeno, il bullismo si contraddistingue per i seguenti elementi:

- l'intenzionalità dell'azione: lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima
- la ripetitività dell'azione: le condotte persecutorie devono essere reiterate nel corso del tempo
- la disparità di forze: la vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo
- l'isolamento della vittima: la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione
- l'offesa di beni della vita meritevoli di tutela giuridica.

Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni. A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue

normalmente tra le seguenti **condotte di bullismo**:

- bullismo fisico, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima;
- bullismo verbale, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente;
- bullismo relazionale, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto;
- bullismo sessuale, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
- bullismo discriminatorio, ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, etc.).

3. Definizione di cyberbullismo

Secondo quanto statuito dall'art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, *“ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

Le condotte di cyberbullismo

Il cyberbullismo, quale sottospecie del “bullismo”, si configura con le seguenti diverse condotte:

- *flaming*
- *harassment*
- *cyberstalking*
- *denigration*
- *impersonation*
- *outing and trichery*
- *exclusion*.

4. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti negli episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sono i seguenti: il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie.

La scuola, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Ha il compito di promuovere il benessere psicofisico degli studenti, contrastando attivamente fenomeni di bullismo e cyberbullismo e assicurando un ambiente sicuro inclusivo e rispettoso.

La scuola attua programmi di riabilitazione e sostegno per gli studenti coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo con percorsi di educazione al rispetto e al controllo delle emozioni.

Le famiglie, sia del bullo che della vittima, sono coinvolte a diverso titolo nel procedimento.

Le famiglie sottoscrivono contestualmente all'iscrizione il cosiddetto Patto educativo di corresponsabilità e hanno il compito di collaborare con la scuola, segnalando eventuali episodi critici e partecipando alle attività di formazione e prevenzione. Sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime. La famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

5. La disciplina vigente: Le leggi 29 maggio 2017, n. 71, e 17 maggio 2024, n. 70

L'Italia con la legge 29 maggio 2017, n. 71, è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge specifica in materia di cyberbullismo. Promotrice della legge è stata la senatrice Elena Cattaneo già insegnante di Carolina Picchio, la studentessa suicidatasi a 14 anni nel 2013, prima vittima riconosciuta in Italia di cyberbullismo.

La succitata legge, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, oggi contrasta anche il fenomeno del bullismo.

Ai sensi dell'art. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, finalità della legge è quella di "prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso".

Ai sensi dell'art. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la tutela sul minore, che abbia subito atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi suo dato personale diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora gli stessi non integrino le fattispecie previste dall'art. 167, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali"; qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, e entro le 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, la quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144, "codice in materia di protezione dei dati personali".

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, se l'istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il questore procederà ad ammonire il minore in presenza di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, invitandolo con specifiche prescrizioni a tenere una determinata condotta conforme alla legge. Il minore verrà ammonito oralmente. Di tale ammonimento è redatto processo verbale, che viene rilasciato in copia sia al richiedente l'ammonimento che al soggetto ammonito. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. La pena per il delitto perpetrato dal bullo è aumentata dal giudice ordinario se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

La legge 29 maggio 2017, n. 71, pone in capo a ciascuna istituzione scolastica determinati obblighi finalizzati a prevenire e contrastare efficacemente le condotte di bullismo e cyberbullismo.

In particolare, l'art. 5, c. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede in capo al dirigente scolastico, che nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti presso l'istituto scolastico che dirige, salvo che il fatto costituisca reato, l'obbligo di provvedere affinché vengano assicurate sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli

atti compiuti. Dette sanzioni disciplinari possono essere irrogate congiuntamente, previo parere favorevole del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, all'implementazione da parte dell'alunno sanzionato di un progetto educativo avente finalità rieducativa e riparativa. Il dirigente scolastico deve altresì, senza indugio, avvisare i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità. Nei casi più gravi ovvero in presenza di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico deve riferire alle autorità giudiziarie competenti.

La legge 70, delega il Governo a potenziare il servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "EMERGENZA INFANZIA 114", accessibile gratuitamente ed attivo nell'intero arco delle 24 ore, avente il compito di fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte del personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, di informare l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.

Infine, l'art. 4 della legge n. 70, ha istituito la cosiddetta "giornata del rispetto", obbligando le scuole ad approfondire le tematiche del rispetto degli altri, sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza psicologica e fisica e contrastare ad ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La "giornata del rispetto" ricorre il giorno 20 gennaio.

6 La responsabilità degli attori coinvolti

6 . 1 La responsabilità del bullo

Secondo la vigente legge penale non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni. Purtuttavia il minore di 14 anni può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri. Al minore socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice. Dette misure di sicurezza personali, applicabili al momento del proscioglimento, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, consistono nel ricovero in riformatorio giudiziario o nella libertà vigilata.

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere. In tali casi la pena è diminuita.

Al minore tra i 14 e i 18 anni di età, incapace di intendere e di volere, si applicano al momento del proscioglimento le misure di sicurezza personali del ricovero in riformatorio giudiziario o della libertà vigilata.

Se il minore di anni 18 non è mai stato precedentemente condannato, se il reato da questi commesso non è grave e se il giudice presume che il colpevole si asterrà dal compiere ulteriori reati, il magistrato, sia in corso di istruttoria sia nel corso del giudizio, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., si astiene dal pronunciare condanna. L'istituto del perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta. Il perdono giudiziale è causa estintiva del reato.

Il minore di età superiore agli anni 14 che abbia compiuto atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti di altro minore può essere ammonito dal questore. L'ammonizione questorile postula da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età.

Nel caso di reiterazione delle condotte di bullismo e cyberbullismo da parte del soggetto ammonito, viene incardinato di ufficio il processo penale e aggravata l'irrogazione della pena.

Le norme previste dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, e sue successive modifiche ed integrazioni, non si applicano al soggetto che abbia compiuto i 18 anni di età.

6.2. La responsabilità dei genitori

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la *culpa in educando* per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori.

6.3. La responsabilità del personale scolastico

L'art. 28 della Costituzione stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici.

Inoltre, i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando*. In particolare, il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi **deve, senza indugio, informare per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti** e attiverà *ipso facto* adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre, il dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

7. Gli organi scolastici contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni

Ruoli e compiti

Il dirigente scolastico

Ha la responsabilità di attuare il codice interno e garantire la diffusione delle informazioni su tali tematiche.

In caso di notizia di atti di bullismo e cyberbullismo applica le procedure previste nel presente codice e informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. In caso di reato segnala alle Autorità Competenti.

Il team antibullismo composto da:

- dirigente scolastico;
- referenti scolastici dell'area bullismo e cyberbullismo;
- animatore digitale;
- psicologo della scuola;
- presidente del Consiglio d'Istituto;
- rappresentanti degli studenti presso il Consiglio d'Istituto.

Il team antibullismo è il punto di riferimento per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo ed ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo;

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico.

Il Team per l'emergenza è composto da

- il Dirigente scolastico;

- i referenti scolastici dell'area bullismo e cyber bullismo;
- psicologo della scuola.

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- consulta il coordinatore/docenti del CdC di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- istruisce il caso, redigendo scheda di valutazione;
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale e, in caso di rilevanza penale del comportamento, segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

Docenti

Devono collaborare per monitorare il benessere degli studenti, segnalando eventuali casi di bullismo e cyberbullismo al dirigente scolastico supportando attività educative e sensibilizzando gli studenti sulla tematica.

Genitori e tutori

Hanno il compito di collaborare con la scuola, segnalando episodi critici e partecipando alle attività di formazione e prevenzione.

8. Le attività di prevenzione scolastica contro il bullismo e il cyberbullismo

8.1. La prevenzione primaria

La prevenzione primaria o universale viene implementata dalla scuola mediante azioni comuni rivolte indistintamente a tutta la popolazione scolastica.

Per individuare e affrontare situazioni di disagio personale, la scuola mette a disposizione diversi servizi di supporto. Tra questi, il servizio di ascolto psicologico presso il relativo sportello che offre un aiuto diretto agli studenti in difficoltà e interventi nelle classi.

Inoltre, possono essere somministrati questionari anonimi esplorativi a tutta la popolazione scolastica, con l'obiettivo di acquisire una visione generale del fenomeno del disagio tra gli studenti.

Gli studenti hanno anche la possibilità di esprimere il loro disagio o segnalare casi di bullismo e cyberbullismo in modo anonimo tramite le "cassette con il nodo blu", punti di raccolta fisica distribuiti nell'ambiente scolastico.

I docenti che notano atteggiamenti che possano indicare un malessere o disagio nello studente sono tenuti a segnalarlo tempestivamente alle famiglie informando il dirigente scolastico. Inoltre, il consiglio di classe deve essere informato del disagio riscontrato dallo studente. Gli insegnanti devono segnalare alle famiglie anche eventuali comportamenti che possano prefigurare episodi di bullismo o cyberbullismo.

Un ulteriore livello di prevenzione è rappresentato da interventi educativi inseriti nel piano scolastico, tra i quali:

- La **“giornata del rispetto”**, un’occasione di approfondimento sui temi del rispetto reciproco, della non violenza psicologica e fisica, e del contrasto a ogni forma di discriminazione e prevaricazione. In modo ancor più corretto, ogni singola giornata è considerata un’occasione di approfondimento sui temi del rispetto reciproco, della non violenza psicologica e fisica, e del contrasto a ogni forma di discriminazione e prevaricazione.
- La **partecipazione alla “giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”**, istituita nel 2017 dal Ministero dell’Istruzione, che si celebra ogni anno il 7 febbraio.

In base a quanto stabilito dall’art. 4 della legge 17 maggio 2024, n. 70, la scuola, durante la settimana precedente la "giornata del rispetto", può dedicare adeguati spazi a attività didattiche che sensibilizzino gli studenti sul significato di tale ricorrenza.

Altri interventi includono:

- Incontri con la Polizia postale per sensibilizzare gli studenti sui rischi online.
- Incontri formativi con professionisti esterni per affrontare il tema del bullismo e del cyberbullismo, con coinvolgimento anche delle famiglie e degli insegnanti.
- Potenziamento del percorso di **Educazione Civica**, con focus sulla prevenzione del bullismo, tramite i docenti di scienze giuridiche ed economiche in tutte le classi.

Questi interventi contribuiscono a creare un ambiente scolastico più sicuro, rispettoso e consapevole delle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo.

8.2. La prevenzione secondaria

La **prevenzione secondaria** o **selettiva** viene attuata dai consigli di classe per affrontare situazioni che mostrano segnali di dinamiche critiche tra gli studenti, ma che non sono ancora sfociate in atti concreti di bullismo o cyberbullismo. L’obiettivo di questa fase è creare un ambiente positivo, in cui venga promosso il rispetto reciproco e una convivenza pacifica tra gli studenti all’interno della classe.

Le azioni che il consiglio di classe può mettere in atto includono:

- **Osservazione sistematica dei comportamenti a rischio:** monitoraggio delle dinamiche tra potenziali bulli e potenziali vittime per individuare tempestivamente segni di disagio o conflitto.
- **Condanna di atti di sopraffazione e intolleranza:** affermazione chiara e fermo rifiuto di qualsiasi comportamento violento o discriminatorio.
- **Comunicazione alle famiglie:** informare i genitori degli studenti che fanno parte del gruppo-classe sulle problematiche osservate e sulle azioni intraprese.
- **Coinvolgimento attivo delle famiglie:** invitare i genitori a partecipare attivamente al processo educativo e di prevenzione, collaborando con la scuola e partecipando alle iniziative formative.
- **Definizione di regole comportamentali:** stabilire regole chiare contro il bullismo e il cyberbullismo, che tutti gli studenti devono rispettare.
- **Adozione di misure preventive:** implementare strategie per evitare che si verificano atti di bullismo o cyberbullismo, proteggendo sia il bullo che la vittima.
- **Potenziamento delle competenze emotive e sociali:** sviluppare abilità emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi didattici e di educazione socio-affettiva, per migliorare la gestione dei conflitti.
- **Uso di tecniche di role playing e problem solving:** applicare metodi di lavoro cooperativo per migliorare il clima della classe e favorire relazioni più positive, riducendo le difficoltà sociali.
- **Peer-education:** avviare progetti in cui gli studenti stessi sono coinvolti attivamente nella prevenzione e sensibilizzazione sul bullismo e cyberbullismo.

- **Incontri con esperti:** partecipare ad incontri con psicologi per affrontare tematiche legate al bullismo e al cyberbullismo, offrendo un supporto qualificato.
- **Riflessioni in classe:** stimolare il dibattito tra gli studenti anche attraverso l'intervento di testimonial o la proiezione di filmati che trattano temi legati al rispetto e alla non violenza.
- **Partecipazione alla "giornata del rispetto":** coinvolgere gli studenti nelle attività organizzate per sensibilizzare su temi di rispetto e convivenza.
- **Attività extracurricolari:** incoraggiare la partecipazione degli studenti a progetti che favoriscono la socializzazione e lo sviluppo della cittadinanza attiva.
- **Monitoraggio continuo** da parte di tutti i docenti del consiglio di classe.

Infine, i Docenti del Consiglio di Classe hanno il compito di riferire costantemente al referente scolastico per l'area bullismo e cyberbullismo, aggiornando sulla situazione e sugli sviluppi delle azioni preventive e correttive intraprese.

La prevenzione terziaria

La **prevenzione terziaria** viene attuata dal consiglio di classe ed è rivolta a **singoli alunni** che mostrano comportamenti e atteggiamenti che, se non affrontati tempestivamente, potrebbero evolvere in veri e propri atti di bullismo o cyberbullismo, o addirittura fattispecie penalmente rilevanti. L'obiettivo di questa fase è il "recupero anticipato dello studente", cercando di prevenire e correggere comportamenti dannosi prima che diventino comportamenti consolidati di prevaricazione.

Le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere includono:

- **Osservazione dei comportamenti a rischio:** monitorare sia il potenziale bullo che la potenziale vittima per individuare segni di dinamiche problematiche.
- **Ferma condanna di atti di potenziale sopraffazione e intolleranza:** esprimere una chiara condanna verso qualsiasi comportamento che possa prefigurare forme di bullismo o cyberbullismo.
- **Comunicazione al dirigente scolastico.**
- **Comunicazione alle famiglie:** informare la famiglia del potenziale bullo, la famiglia della potenziale vittima.
- **Definizione di regole comportamentali:** stabilire regole precise che lo studente deve seguire per evitare comportamenti potenzialmente dannosi.
- **Adozione di misure preventive:** mettere in atto azioni mirate per prevenire la manifestazione di condotte di bullismo e cyberbullismo, proteggendo sia la vittima che il bullo.
- **Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali:** organizzazione di percorsi educativi per migliorare la gestione delle emozioni, delle relazioni interpersonali e delle dinamiche sociali dello studente.
- **Peer-education:** favorire il coinvolgimento degli studenti in attività educative in cui si promuove l'informazione e la sensibilizzazione sui temi del bullismo.
- **Partecipazione a incontri con esperti** per sensibilizzare gli studenti sul bullismo e cyberbullismo.
- **Riflessioni in classe:** stimolare discussioni e riflessioni tra gli studenti, anche attraverso il contributo di testimonial e la visione di filmati tematici.
- **Partecipazione alla "giornata del rispetto":** coinvolgere gli studenti nelle attività per celebrare il rispetto e la non violenza.
- **Attività extracurricolari:** incentivare la partecipazione a progetti extracurricolari che promuovano la socializzazione e lo sviluppo della cittadinanza attiva.
- **Monitoraggio continuo:** effettuare un monitoraggio costante per valutare i progressi e il miglioramento della situazione.

I Docenti del Consiglio di Classe hanno il compito di riferire al **referente scolastico per l'area bullismo e cyberbullismo** su aggiornamenti e azioni intraprese. In questo modo, viene garantita una gestione continua e integrata del problema.

9. Le sanzioni disciplinari scolastiche

Le sanzioni disciplinari sono improntate ai seguenti principi e vengono comminate nel rispetto del Regolamento di disciplina dell'Istituto:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- La responsabilità disciplinare è personale;
- Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica;
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola;

Le condotte di seguito riportate, se opportunamente accertate, integranti condotte di bullismo e cyber bullismo, vengono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e conseguentemente sanzionate nel pieno rispetto del vigente Regolamento di disciplina d'istituto e secondo la procedura ivi prevista.

Infrazione	Condotta	Sanzione
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima:

		allontanamento superiore a 15 giorni.
Bullismo Sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.
<i>Flaming</i>	Aggressione verbale in un <i>social</i> o in un <i>forum</i>	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.

<i>Harassment</i>	Aggressione verbale <i>one-to-one</i> in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.
<i>Cyberstalking</i>	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
<i>Denigration</i>	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
<i>Impersonation</i>	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.

<i>Outing and Trichery</i>	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni. In caso di recidiva per fatti gravi nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
<i>Exclusion</i>	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 5 giorni

10. Facsimile "Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo"

Cognome e nome di chi compila la segnalazione	_____
---	-------

Data della segnalazione	_____
-------------------------	-------

La persona che ha segnalato l'episodio o gli atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è	la vittima	<input type="radio"/>
	un compagno della vittima	<input type="radio"/>
	uno studente dell'Istituto	<input type="radio"/>
	un genitore o il tutore della vittima	<input type="radio"/>
	altro	<input type="radio"/>
	un anonimo	<input type="radio"/>

Cognome e nome dei (presunti) bulli e dei loro (presunti) gregari e classi di appartenenza	bullo	_____
	bullo	_____
	gregario	_____
	gregario	_____
	gregario	_____

Breve descrizione dell'episodio o degli atti di prepotenza subiti	
---	--

Quante volte gli episodi si sono ripetuti?	_____
--	-------

La presente segnalazione compilata può essere consegnata, anche brevi manu, ad un Docente, al Docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo, al Dirigente scolastico o depositata, anche in forma anonima, presso una delle "cassette con il nodo blu" presenti a Scuola.

DISPOSIZIONI FINALI

ADOZIONE DEL CODICE INTERNO

Il presente codice interno è approvato dal Consiglio di Istituto e costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

DIFFUSIONE

Viene diffuso a tutta la comunità scolastica tramite la pubblicazione sul sito istituzionale e incontri informativi.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Valutazione periodiche: Il Team redige una relazione annuale sulle attività svolte e sui casi gestiti, in modo da monitorare l'efficacia delle misure adottate.

Modifiche e aggiornamento del codice: Il presente codice può essere aggiornato tenendo conto delle novità normative e delle esigenze della comunità scolastica.